

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 2016, n. 1510

L.r. n. 13/2012 e s.m.i. (art.7) – L.r. n. 31/2015 (art. 2) – L.r. n. 9/2016 (artt. 2 e 6). Esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di Guida Turistica e Accompagnatore Turistico. Schema Bandi di Concorso. Approvazione.

Revoca della D.G.R. n. 1069 del 27/05/2014.

Assente l'Assessore all'Industria Turistica e Culturale — Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile P.O. "Assistenza giuridico — amministrativa in materia di Turismo", e confermata dal Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo e dal Dirigente della Sezione Turismo, riferisce quanto segue il Vice Presidente, dott. Antonio Nunziante:

La l.r. 13/2012 ha stabilito come presupposto fondamentale per l'esercizio delle professioni turistiche di guida turistica e accompagnatore turistico, il conseguimento di un'abilitazione, attribuendo alle Province la competenza in ordine alle procedure d'esame, da tenersi almeno ogni due anni.

L'art. 10 della l.r.13/2012 "Norma transitoria" ha previsto che in sede di prima applicazione della legge fosse riconosciuta l'abilitazione all'esercizio delle suddette professioni a coloro che avessero già esercitato in Puglia tali attività.

Con reg. n. 23/2012 è stata disciplinata la procedura di riconoscimento dell'abilitazione di cui alla norma transitoria (art. 10 l.r.13/2012); per l'effetto le Province hanno provveduto all'istruttoria e hanno abilitato nel corso del 2013 un migliaio di persone, tra guide turistiche e accompagnatori turistici.

Successivamente la L.56/2014 (c.d.L.Delrio) ha riorganizzato le funzioni provinciali attribuendo alle Province l'esercizio di funzioni fondamentali e prevedendo che l'esercizio delle funzioni non fondamentali, tra cui quelle in materia di turismo, continuasse ad essere assicurato dalle medesime Province fino alla data dell'effettivo avvio dell'esercizio da parte dell'ente subentrante, da stabilirsi con legge regionale per le funzioni di competenza regionale.

Poiché alla riorganizzazione delle funzioni provinciali ha fatto seguito un dimezzamento delle risorse, le Province hanno continuato ad espletare le attività attinenti al turismo più urgenti (apertura agenzie di viaggio, procedure di classificazione delle strutture ricettive), riservandosi di attivare successivamente gli esami di abilitazione per l'esercizio di professioni turistiche, non disponendo degli stanziamenti necessari ad avviare le procedure, posto che i contributi dei partecipanti possono coprire solo le spese relative a fasi successive.

Nelle more è intervenuta la l.r. 30 ottobre 2015 n. 31, che ha stabilito che le funzioni in materia di turismo sono trasferite alla Regione con i relativi beni, risorse umane e finanziarie, ai sensi dell'art. 1, comma 91, l. 56/2014.

Il completamento del processo di riordino, previsto dalla suddetta l.r. n.31/2015, è stato attuato con la l.r. 27 maggio 2016, n.9 ed in particolare l'art.2- comma 1. lettera d), ha disposto che *"le funzioni in materia di turismo sono oggetto di trasferimento alla Regione e dalla stessa esercitate"*.

Altresì detta legge ha stabilito all'art.6 comma 4. *"Dalla data di entrata in vigore della l.r. 31/2015 le competenze amministrative in materia di attività professionali turistiche si intendono esercitate dalla Regione"*.

Orbene, considerato che:

- essendo ormai decorsi più di due anni dall'ultima procedura di abilitazione si rende necessario avviare urgentemente le procedure di abilitazione in argomento, in risposta alle aspettative del territorio;
- per consentire l'espletamento delle procedure in argomento, con l'art. 6 della l.r. n. 1/2016 si è provveduto ad istituire due appositi capitoli nel bilancio autonomo regionale con la necessaria dotazione finanziaria;
- il contributo alle spese di espletamento delle procedure d'esame, a titolo di concorso spese, a carico dei partecipanti, è stabilito nei bandi di avvio delle procedure, allegati al presente atto, parte integrante e sostanziale;

in ragione dell'intervenuto riordino e riallocazione delle funzioni amministrative trasferite ed esercitate dalla Regione, le linee guida per gli esami di abilitazione per guida turistica e accompagnatore turistico (art.7 l.r. n.13/2012 e ss. mm. li.) approvate con DGR 1069 del 27/5/2014 sono da revocare.

Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento con i relativi allegati, parti integranti del presente atto:

Allegato A "Schema di bando di esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica";

Allegato B "Schema di bando di esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore turistico".

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N.118/2011 COME MODIFICATO DAL D.LGS. N.126/2014

La presente deliberazione comporta implicazioni di natura finanziaria di spesa pari ad € 127.605,50 a carico del Bilancio regionale.

Gli oneri derivanti dall'adozione del presente provvedimento, trovano copertura nell'ambito della Missione 7, Programma 1, sul capitolo 311011 "Spese per adempimenti inerenti gli esami relativi alle professioni turistiche".

Tutto ciò premesso e considerato il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dalla l.r.7/97, art.4, comma 4, lettera K), nonché dalla Lr. n.7/2004 "Statuto della Regione Puglia".

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente confermato:

- di approvare, l'allegato A "Schema di bando di esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica" quale parte integrante del presente provvedimento;
- di approvare, l'allegato B "Schema di bando di esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore turistico", quale parte integrante del presente provvedimento;
- di demandare al Dirigente della Sezione Turismo l'adozione di tutti gli atti necessari ad avviare le procedure di abilitazione relative alle professioni di guida turistica e accompagnatore turistico;

- di revocare le linee-guida per gli esami di abilitazione per guida turistica e accompagnatore turistico approvate con DGR 1069 del 27/5/2014;
- stabilire in Euro 30,00 il contributo di partecipazione a carico dei candidati;
- di dare atto che si farà fronte alle spese delle procedure con le somme stanziare sul bilancio regionale ai sensi dell'art. 6 della l.r. 1/2016 nell'ambito della Missione 7, Programma 1, sul capitolo sul capitolo 311011 "Spese per adempimenti inerenti gli esami relativi alle professioni turistiche";
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale della Regione Puglia;

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO Turismo, economia della cultura e valorizzazione
del Territorio****SEZIONE Turismo****ALL. A****BANDO D'ESAME****PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
GUIDA TURISTICA****Art 1**

In esecuzione della L.r. 13/2012 e ss. mm. e ii. e della DGR n. del _____ è indetto l'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica

Art. 2**Requisiti richiesti ai fini dell'ammissione agli esami di abilitazione per guida turistica**

1. Può presentare domanda di ammissione agli esami abilitativi per guida turistica il candidato che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione prevista dal presente bando, risulti in possesso dei requisiti sotto elencati:


- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana o cittadinanza di Stato membro dell'Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato ai sensi del D. Lgs. 286/98;
- c) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale) o di diploma conseguito all'estero per il quale sia stata valutata la corrispondenza dalla competente autorità italiana;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso, anche all'estero, ostativi, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, all'esercizio della professione di guida turistica;
- f) buona conoscenza della lingua italiana (livello B1 QCER).

Art. 3**Contributo alle spese di espletamento delle procedure d'esame**

L'ammissione all'esame abilitante è subordinata al pagamento di un contributo a titolo di concorso alle spese di espletamento delle procedure d'esame sostenute dall'Amministrazione pari a € 30,00, da effettuarsi sul c/c postale n. 60225323 intestato a Regione Puglia - tasse tributi e proventi regionali, codice causale 3120, con l'indicazione della causale "cap. 3063015 - Esame abilitazione guida turistica".

Il predetto contributo non è rimborsabile.





**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO Turismo, economia della cultura e valorizzazione
del Territorio**

SEZIONE Turismo



Art. 4

Presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di guida turistica deve essere presentata con modalità esclusivamente telematica alla Regione Puglia, attraverso la piattaforma raggiungibile all'indirizzo www.bandiregionaliturismo.viaggiareinpuglia.it entro il termine perentorio del 10 novembre 2016, ore 23.59.

Il sistema sarà attivo dal giorno 11 ottobre 2016 ore 12.00.

La data di presentazione della domanda di partecipazione agli esami di abilitazione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l'accesso e l'invio della domanda. Il sistema rilascia la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda che il candidato dovrà stampare e presentare all'atto di identificazione, unitamente alla tessera sanitaria, al documento di identità in corso di validità e al permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini extracomunitari, il giorno della prova scritta. In tale sede, i candidati dovranno sottoscrivere la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda e la firma così apposta avrà validità anche come sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda.

2. Nella domanda l'interessato deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

- in forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, le proprie generalità e il possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 1 del presente bando;
- la lingua straniera/lingue straniere per le quali chiede di essere abilitato (con esclusione di dialetti e sistemi linguistici);
- gli estremi dell'abilitazione già conseguita, ove partecipi solo per la prova di lingua straniera;
- l'indirizzo di posta elettronica;
- il recapito presso il quale ricevere eventuali comunicazioni, ove diverso dalla residenza, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale.

I candidati diversamente abili dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap che andrà opportunamente documentato con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione dovrà contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione delle procedure selettive.

3. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione di cui al successivo art. 9 sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame di ogni specifico caso. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap dovrà essere inoltrata dal candidato entro e non oltre i 10 giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione a mezzo posta elettronica all'indirizzo bandiregionaliturismo@regione.puglia.it.

Alla documentazione sarà allegato un valido documento di identità scannerizzato.

4. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica, che sarà valutata dalla Commissione la cui decisione resta insindacabile e inoppugnabile.

5. Potranno essere differiti gli esami linguistici relativi a lingue straniere per le quali l'Amministrazione non riesca a reperire idoneo esperto.

6. Alla domanda compilata on line dovrà essere allegata copia della ricevuta di pagamento del contributo spese.



[Handwritten signature]



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO Turismo, economia della cultura e valorizzazione
del Territorio**

SEZIONE Turismo



Art.5

Ammissione all'esame

1. L'elenco definitivo degli ammessi all'esame e il diario delle prove d'esame saranno pubblicati sul sito all'indirizzo www.bandiregionaliturismo.viaggiareinpuglia.it. Tale pubblicazione ha valore di pubblicità legale ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009. Pertanto i candidati sono invitati a consultare periodicamente il sito in quanto detta pubblicazione equivale a notifica ad ogni effetto di legge.

Art. 6

Esclusione dall'esame e nullità delle prove d'esame

1. Con provvedimento motivato, è comunicata l'esclusione dalla partecipazione alle prove d'esame del candidato che versi in almeno una delle sotto elencate condizioni:
 - a) mancanza del possesso anche di uno solo dei requisiti indicati per l'accesso all'esame abilitativo;
 - b) mancata presentazione della domanda nei modi e nei termini stabiliti nel bando.
2. In qualsiasi momento della procedura abilitativa, la verifica, ai sensi del D.P.R. 445/2000 della mancanza del possesso dei titoli e requisiti autocertificati nella domanda, costituisce motivo di nullità delle prove d'esame.
3. L'assenza alla prova d'esame scritta sarà considerata come rinuncia alla partecipazione, quale che sia la natura dell'assenza del candidato al momento in cui è dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli candidati.
4. L'assenza alla convocazione per la prova orale, nell'eventualità di sopravvenuta grave necessità, opportunamente documentata, se non giustificata dalla presentazione di motivata istanza di riconvocazione, sarà parimenti considerata quale rinuncia all'esame. L'assenza del candidato alla seduta di riconvocazione determinerà la decadenza dalla prova d'esame, salvo che la stessa sia determinata da gravi e comprovati motivi di impedimento in ordine ai quali ci si riserva di effettuare le verifiche del caso. Qualora l'assenza sia valutata giustificata, si procederà a nuova ed ultima convocazione; tanto a tutela dell'interesse generale alla definizione della procedura ed al contenimento della spesa pubblica.
5. La comunicazione di esclusione avverrà tramite raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica certificata, ai recapiti indicati nella domanda di partecipazione.

Art.7

Prove d'esame

1. L'esame consiste nello svolgimento di due prove, una prova scritta e una prova orale.
2. La prova scritta, in lingua italiana, si articola in 60 quesiti a risposta multipla e verte sulle materie sotto elencate:
 - storia d'Italia e della Puglia in particolare ;
 - archeologia e storia dell'arte;
 - patrimonio storico artistico della regione Puglia;
 - geografia economica, turistica e ambientale del territorio nazionale ;
 - geografia economica, turistica e ambientale del territorio pugliese, ivi comprese le particolari tradizioni locali anche a carattere eno-gastronomico;
 - elementi di primo soccorso.
3. Ad ogni risposta esatta viene attribuito un punteggio positivo (+1), ad ogni risposta errata viene attribuito un punteggio negativo (- 0,33), nessun punteggio viene attribuito alle risposte non date. Supera la prova scritta chi consegue un punteggio non inferiore a 42/60.



Handwritten signature



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO Turismo, economia della cultura e valorizzazione
del Territorio**

SEZIONE Turismo



La banca dati dei quiz dalla quale saranno sorteggiati quelli oggetto della prova scritta sarà pubblicata sul sito internet all'indirizzo www.bandiregionaliturismo.viaggiareinpuglia.it almeno venti giorni prima dell'effettuazione della prova medesima.

4. La prova orale verte sulle materie oggetto della prova scritta nonché sulle seguenti altre materie:
- nozioni di legislazione turistica europea, nazionale e regionale, con particolare riferimento alla legislazione della Regione Puglia sulle professioni turistiche;
 - tecnica professionale (compiti e metodologia);
 - simulazione di visita guidata;
 - lingua straniera/lingue straniere indicate dal candidato nell'istanza di partecipazione
5. Le modalità di espletamento della simulazione di visita guidata saranno rese note in sede di pubblicazione dei calendari delle prove orali.
6. L'esame in lingua straniera consiste in una conversazione nonché lettura e traduzione orale di un brano scritto nella lingua straniera/lingue straniere.
7. Il punteggio della prova orale è espresso in sessantesimi ed è dato dalla media matematica dei punteggi conseguiti dal candidato nelle singole materie.
- Supera la prova orale chi consegue un punteggio non inferiore a 42/60.
8. Ad entrambe le prove, sia a quella scritta che a quella orale, i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento, a pena di esclusione.

Art. 8

Esame di lingua straniera/ lingue straniere per le guide già in possesso di abilitazione

1. Sono ammesse a sostenere l'esame in lingua straniera/lingue straniere anche le guide turistiche già in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione che abbiano presentato, entro il termine di scadenza indicato dal presente bando, domanda di partecipazione con l'indicazione del titolo di abilitazione posseduta e della lingua straniera/lingue straniere per cui intendono conseguire l'abilitazione.
2. Per i candidati di cui al presente articolo, l'esame consiste solo in una prova orale che si articola in una conversazione nonché lettura e traduzione orale di un brano scritto nella lingua straniera/lingue straniere prescelte
- Supera la prova chi consegue un punteggio non inferiore a 42/60.

Art. 9

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è composta da:
- Presidente : il dirigente della Sezione Turismo della Regione o un suo delegato;
 - Componente: un funzionario della Regione con competenza in legislazione turistica ;
 - Componente: un esperto di discipline storico-artistiche e archeologiche ovvero un funzionario del MIBACT;
 - Componente: un esperto di geografia economica e turistica ;
 - Componente esperto di lingua straniera
- Partecipa alle sedute un segretario con funzioni di verbalizzazione.
2. Per ognuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute della Commissione solo nel caso in cui l'assenza o l'impedimento del titolare si protragga per l'intera durata della seduta.
3. La Commissione è integrata con gli esperti nelle lingue straniere scelte dal candidato, una volta che, espletata e corretta la prova scritta , si individuino esattamente il numero delle lingue straniere indicate





**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO Turismo, economia della cultura e valorizzazione
del Territorio**

SEZIONE Turismo



dai candidati, per le quali si renda necessaria detta integrazione ai fini dell'effettuazione delle prove orali nelle lingue straniere prescelte.

4. La nomina dei componenti, effettivi e supplenti, avviene con determinazione del dirigente della Sezione Turismo della Regione.
6. Ai membri della Commissione spettano le indennità stabilite dalla normativa vigente in materia.

Art. 10

Compiti della Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice provvede ad espletare l'esame e a determinarne l'esito finale come di seguito meglio specificato.
2. La Commissione esaminatrice :
 - stabilisce i programmi relativi alle materie oggetto d'esame.
Detti programmi sono pubblicati sul sito all'indirizzo www.bandiregionaliturismo.viaggiareinpuglia.it almeno 20 giorni prima della data fissata per l'espletamento della prova scritta. Tale pubblicazione ha valore di pubblicità legale ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009; pertanto i candidati sono invitati a consultare periodicamente il sito in quanto detta pubblicazione equivale a notifica;
 - prima dell'espletamento delle prove d'esame, fissa i criteri e le modalità di valutazione delle stesse, da formalizzare nei rispettivi verbali;
 - immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determina i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie d'esame.
3. La sede ed il calendario delle prove d'esame, sono fissati dal Presidente della Commissione esaminatrice. Ne è data comunicazione agli ammessi mediante, pubblicazione sul sito all'indirizzo www.bandiregionaliturismo.viaggiareinpuglia.it almeno 20 giorni prima rispetto al giorno fissato per ciascuna prova d'esame. Tale pubblicazione ha valore di pubblicità legale ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009; pertanto i candidati sono invitati a consultare periodicamente il sito in quanto detta pubblicazione equivale a notifica.


Art. 11

Predisposizione e correzione delle prove

1. I membri della Commissione, per l'effettuazione della prova scritta, predispongono tre buste (A – B – C) contenenti ognuna 60 quesiti a risposta multipla. Uno dei candidati estrarrà a sorte una delle tre buste, che costituirà la prova d'esame
2. La correzione del questionario sorteggiato può avvenire, in considerazione del numero dei candidati, con lettura ottica.
3. In caso di elevato numero di candidati, la Commissione potrà disporre modalità di esecuzione della prova scritta non simultanee, purché nel rispetto di ogni garanzia di trasparenza e parità di trattamento;
4. Le domande relative alle prove orali vengono predisposte per iscritto – prima dell'inizio della seduta di interrogazione – dai componenti della Commissione, in numero pari almeno a quello dei candidati da esaminare, e riposte in tre urne. Ciascun candidato estrae a sorte da ogni urna una domanda.
5. Per la valutazione della prova orale la Commissione redige una scheda di valutazione nella quale viene riportata la domanda estratta e la votazione assegnata ad ogni candidato sulla scorta di parametri prefissati ed eventuali note ed osservazioni.
6. Le prove orali sono pubbliche. L'accesso ai locali in cui si svolgono è consentito con le modalità definite dal Presidente della Commissione.
7. Dello svolgimento delle prove di abilitazione e delle decisioni adottate dalla Commissione viene redatto



[Handwritten signature]



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO Turismo, economia della cultura e valorizzazione
del Territorio**

SEZIONE Turismo



giorno per giorno processo verbale. terminate le prove Il Segretario della Commissione trasmette al Dirigente competente per materia i verbali delle sedute controfirmati dal Presidente, dal Segretario stesso e dai componenti presenti nelle diverse sedute.

8. Le risultanze dei verbali vengono approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate sul sito istituzionale della Regione

Art.12

Tesserino di riconoscimento

1. All'esito delle procedure di esame è adottato un provvedimento dirigenziale nel quale sono indicati i candidati abilitati, i candidati non abilitati e i candidati risultati assenti/rinunciati. I candidati che hanno superato le prove potranno richiedere il tesserino di guida turistica secondo le modalità che verranno indicate sul sito istituzionale della Regione.

2. Il rilascio del tesserino per gli stranieri è in ogni caso subordinato alla produzione e verifica della regolarità della documentazione richiesta e trasmessa nei termini indicati dall'Amministrazione regionale.

3. Nel tesserino di riconoscimento viene riportata l'indicazione della lingua straniera/lingue straniere di cui sia stata accertata la conoscenza previo esame.

Art. .13

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Gabriella Belviso, dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo. IL responsabile dell'adozione del provvedimento finale è il dott. Patrizio Giannone, dirigente della Sezione Turismo.

Art. 14.

Rinvio e pubblicità

Per tutto quanto non espressamente previsto e/o disciplinato nel presente bando si rinvia alle vigenti disposizioni in materia.

La pubblicazione, sul sito istituzionale www.regione.puglia.it, del presente atto e di quelli successivi inerenti alla procedura in esame, è da intendersi, a tutti gli effetti, quale notifica agli interessati.

Art. .15


Accesso agli atti

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Ai candidati che sosterranno le prove selettive sarà consentito, mediante l'apposito sistema telematico disponibile sul sito e previa attribuzione di password personale riservata in sede d'esame, l'accesso per via telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati. Tale procedura è aggiuntiva rispetto a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trasparenza e accesso ai documenti amministrativi.



Art. .16



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO Turismo, economia della cultura e valorizzazione
del Territorio**

SEZIONE Turismo



Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art.13, comma 1., del D.Lgs. 30 giugno 2003,n.196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti per le finalità di gestione del concorso. Il trattamento è effettuato con l'ausilio di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.

Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso, pena l'esclusione dalla procedura concorsuale.

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Puglia.

Responsabile del trattamento dei dati personali è il dirigente della Sezione Turismo della Regione Puglia materia.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art.7 del suddetto D.Lgs. n.196/2003 fra quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, e alcuni diritti complementari, fra cui il diritto di far rettificare,aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

Ulteriori informazioni saranno eventualmente pubblicate sul sito www.bandiregionaliturismo.viaggiareinpuglia.it. Ogni informazione può essere richiesta alla Regione Puglia –Sezione Turismo all'indirizzo di posta elettronica bandiregionaliturismo@regione.puglia.it

IL DIRIGENTE della SEZIONE TURISMO
Dott. Patrizia GIANNONE



**Il presente allegato è composto
da n. facciate**





**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO Turismo, economia della cultura e valorizzazione
del Territorio**

SEZIONE Turismo

ALL. B

BANDO D'ESAME

**PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
ACCOMPAGNATORE TURISTICO**

Art 1

In esecuzione della L.r. 13/2012 e ss.mm. e iii e della DGR n. del è indetto l'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore turistico.

Art. 2

Requisiti richiesti ai fini dell'ammissione agli esami di abilitazione per accompagnatore turistico

Può presentare domanda di ammissione agli esami abilitativi per accompagnatore turistico il candidato che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione prevista dal presente bando, risulti in possesso dei requisiti sotto elencati:

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana o cittadinanza di Stato membro dell'Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato ai sensi del D. lgs. 286/98;
- c) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale) o di diploma conseguito all'estero per il quale sia stata valutata la corrispondenza dalla competente autorità italiana;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso, anche all'estero, ostativi, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, all'esercizio della professione di accompagnatore turistico.
- f) buona conoscenza della lingua italiana (livello B1 QCER).

Art. 3

Contributo alle spese di espletamento delle procedure d'esame

L'ammissione all'esame abilitante è subordinata al pagamento di un contributo a titolo di concorso alle spese di espletamento delle procedure d'esame sostenute dall'Amministrazione pari a € 30,00 da effettuarsi sul c/c postale n. 60225323 intestato a Regione Puglia - tasse tributi e proventi regionali, codice causale 3120 con l'indicazione della causale "cap. 3063015 - Esame abilitazione accompagnatore turistico".

Il predetto contributo non è rimborsabile.

Art. 4

Presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di accompagnatore turistico deve essere presentata con modalità esclusivamente telematica alla Regione Puglia, attraverso la piattaforma raggiungibile all'indirizzo www.bandiregionaliturismo.viaggiareinpuglia.it entro il termine perentorio del 10 novembre 2016, ore 23.59.

Il sistema sarà attivo dal giorno 11 ottobre 2016 ore 12.00.



[Handwritten signature]



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO Turismo, economia della cultura e valorizzazione
del Territorio**

SEZIONE Turismo

La data di presentazione della domanda di partecipazione agli esami di abilitazione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l'accesso e l'invio della domanda. Il sistema rilascia la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda che il candidato dovrà stampare e presentare all'atto di identificazione, unitamente alla tessera sanitaria, al documento di identità in corso di validità e al permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini extracomunitari, il giorno della prova scritta. In tale sede, i candidati dovranno sottoscrivere la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda e la firma così apposta avrà validità anche come sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda.

2. Nella domanda l'interessato deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

- in forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, le proprie generalità e il possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 1 del presente bando;
- la lingua straniera/lingue straniere per le quali chiede di essere abilitato (con esclusione di dialetti e sistemi linguistici);
- gli estremi dell'abilitazione già conseguita, ove partecipi solo per la prova di lingua straniera;
- l'indirizzo di posta elettronica;
- il recapito presso il quale ricevere eventuali comunicazioni, ove diverso dalla residenza, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale..

I candidati diversamente abili dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap che andrà opportunamente documentato con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione dovrà contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione delle procedure selettive.

3. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione di cui al successivo art.9 sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame di ogni specifico caso. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap dovrà essere inoltrata dal candidato entro e non oltre i 10 giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione a mezzo posta elettronica all'indirizzo bandiregionaliturismo@regione.puglia.it ;

Alla documentazione sarà allegato un valido documento di identità scannerizzato.

4. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica, che sarà valutata dalla Commissione la cui decisione resta insindacabile e inoppugnabile.

5. Potranno essere differiti gli esami linguistici relativi a lingue straniere per le quali l'Amministrazione non riesca a reperire idoneo esperto.

6. Alla domanda compilata on line dovrà essere allegata copia della ricevuta di pagamento del contributo spese.

Art.5

Ammissione all'esame

1. L'elenco definitivo degli ammessi all'esame e il diario delle prove d'esame saranno pubblicati sull'indirizzo www.bandiregionaliturismo.viaggiareinpuglia.it. Tale pubblicazione ha valore di pubblicità legale ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009. Pertanto i candidati sono invitati a consultare periodicamente il sito in quanto detta pubblicazione equivale a notifica ad ogni effetto di legge.



[Handwritten signature]



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO Turismo, economia della cultura e valorizzazione
del Territorio**

SEZIONE Turismo



Art. 6

Esclusione dall'esame e nullità delle prove d'esame


1. Con provvedimento motivato, è comunicata l'esclusione dalla partecipazione alle prove d'esame del candidato che versi in almeno una delle sotto elencate condizioni:
 - a) mancanza del possesso anche di uno solo dei requisiti indicati per l'accesso all'esame abilitativo;
 - b) mancata presentazione della domanda nei modi e nei termini stabiliti nel bando.
2. In qualsiasi momento della procedura abilitativa, la verifica, ai sensi del D.P.R. 445/2000 della mancanza del possesso dei titoli e requisiti autocertificati nella domanda, costituisce motivo di nullità delle prove d'esame.
3. L'assenza alla prova d'esame scritta sarà considerata come rinuncia alla partecipazione, quale che sia la natura dell'assenza del candidato al momento in cui è dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli candidati.
4. L'assenza alla convocazione per la prova orale, nell'eventualità di sopravvenuta grave necessità, opportunamente documentata, se non giustificata dalla presentazione di motivata istanza di riconvocazione, sarà parimenti considerata quale rinuncia all'esame. L'assenza del candidato alla seduta di riconvocazione determinerà la decadenza dalla prova d'esame, salvo che la stessa sia determinata da gravi e comprovati motivi di impedimento in ordine ai quali ci si riserva di effettuare le verifiche del caso. Qualora, l'assenza sia valutata giustificata, si procederà a nuova ed ultima convocazione; tanto a tutela dell'interesse generale alla definizione della procedura ed al contenimento della spesa pubblica.
5. La comunicazione di esclusione avverrà tramite raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica certificata, ai recapiti indicati nella domanda di partecipazione.

Art.7

Prove d'esame

1. L'esame consiste nello svolgimento di due prove, una prova scritta e una prova orale.
2. La prova scritta, in lingua italiana, si articola in 60 quesiti a risposta multipla e verte sulle materie sotto elencate:
 - geografia del turismo italiana ed estera ;
 - tecnica e organizzazione turistica ;
 - nozioni sulla legislazione valutaria e doganale;
 - nozioni di legislazione turistica europea, nazionale e regionale, con particolare riferimento alla legislazione della Regione Puglia sulle professioni turistiche ;
 - elementi di primo soccorso;
3. Ad ogni risposta esatta viene attribuito un punteggio positivo (+1), ad ogni risposta errata viene attribuito un punteggio negativo (- 0,33) , nessun punteggio viene attribuito alle risposte non date. Supera la prova scritta chi consegue un punteggio non inferiore a 42/60. La banca dati dei quiz dalla quale saranno sorteggiati quelli oggetto della prova scritta sarà pubblicata sul sito internet all'indirizzo www.bandiregionaliturismo.viaggiareinpuglia.it almeno venti giorni prima dell'effettuazione della prova medesima.
4. La prova orale verte sulle materie oggetto della prova scritta nonché sulle seguenti altre materie:
 - valutazione di casi pratici sulla gestione dei gruppi;
 - lingua straniera/lingue straniere indicate dal candidato nell'istanza di partecipazione
5. L'esame in lingua straniera consiste in una conversazione nonché lettura e traduzione orale di un brano scritto nella lingua straniera /lingue straniere.
6. Il punteggio della prova orale è espresso in sessantesimi ed è dato dalla media matematica dei punteggi conseguiti dal candidato nelle singole materie.





**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO Turismo, economia della cultura e valorizzazione
del Territorio**

SEZIONE Turismo

Supera la prova orale chi consegue un punteggio non inferiore a 42/60.

7. Ad entrambe le prove, sia a quella scritta che a quella orale, i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento, a pena di esclusione.

Art. 8

Esame di lingua straniera/ lingue straniere per gli accompagnatori già in possesso di abilitazione

1. Sono ammesse a sostenere l'esame in lingua straniera/lingue straniere anche gli accompagnatori turistici già in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, che abbiano presentato, entro il termine di scadenza indicato dal presente bando, domanda di partecipazione con l'indicazione del titolo di abilitazione posseduta e della lingua straniera/lingue straniere per cui intendono conseguire l'abilitazione.

2. Per i candidati di cui al presente articolo, l'esame consiste solo in una prova orale che si articola in una conversazione nonché lettura e traduzione orale di un brano scritto nella lingua straniera/lingue straniere prescelte.

Supera la prova chi consegue un punteggio non inferiore a 42/60.

Art. 9

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è composta da:

Presidente : il dirigente della Sezione Turismo della Regione o un suo delegato;

Componente: un funzionario della Regione con competenza in legislazione turistica ;

Componente: un esperto di geografia economica e turistica ;

Componente: un esperto di tecnica ed organizzazione turistica;

Componente:esperto di lingua straniera

Partecipa alle sedute un segretario con funzioni di verbalizzazione.

2. Per ognuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute della Commissione solo nel caso in cui l'assenza o l'impedimento del titolare si protragga per l'intera durata della seduta.

3. La Commissione è integrata con gli esperti nelle lingue straniere scelte dal candidato, una volta che, espletata e corretta la prova scritta , si individuino esattamente il numero delle lingue straniere indicate dai candidati, per le quali si renda necessaria detta integrazione ai fini dell'effettuazione delle prove orali nelle lingue straniere prescelte.

4. La nomina dei componenti, effettivi e supplenti, avviene con determinazione del dirigente della Sezione Turismo della Regione.

5. Ai membri della Commissione spettano le indennità stabilite dalla normativa vigente. In materia



Art. 10

Compiti della Commissione esaminatrice


1. La Commissione esaminatrice provvede ad espletare l'esame e a determinarne l'esito finale come di seguito meglio specificato.

2. La Commissione esaminatrice :

- stabilisce i programmi relativi alle materie oggetto d'esame.

Detti programmi sono pubblicati sul sito all'indirizzo www.bandiregionaliturismo.viaggiareinpuglia.it almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento della prova scritta. Tale pubblicazione ha





**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO Turismo, economia della cultura e valorizzazione
del Territorio**

SEZIONE Turismo



- valore di pubblicità legale ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009; pertanto i candidati sono invitati a consultare periodicamente il sito in quanto detta pubblicazione equivale a notifica;
- prima dell'espletamento delle prove d'esame, fissa i criteri e le modalità di valutazione delle stesse, da formalizzare nei rispettivi verbali;
 - immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determina i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie d'esame.
3. La sede ed il calendario delle prove d'esame, sono fissati dal Presidente della Commissione esaminatrice. Ne è data comunicazione agli ammessi mediante, pubblicazione sul sito all'indirizzo www.bandiregionaliturismo.viaggiareinpuglia.it almeno venti giorni prima rispetto al giorno fissato per ciascuna prova d'esame. Tale pubblicazione ha valore di pubblicità legale ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009; pertanto i candidati sono invitati a consultare periodicamente il sito in quanto detta pubblicazione equivale a notifica.

Art. 11

Predisposizione e correzione delle prove

1. I membri della Commissione, per l'effettuazione della prova scritta, predispongono tre buste (A – B – C) contenenti ognuna 60 quesiti a risposta multipla. Uno dei candidati estrarrà a sorte una delle tre buste, che costituirà la prova d'esame
2. La correzione del questionario sorteggiato può avvenire, in considerazione del numero dei candidati, con lettura ottica.
3. In caso di elevato numero di candidati, la Commissione potrà disporre modalità di esecuzione della prova scritta non simultanee, purché nel rispetto di ogni garanzia di trasparenza e parità di trattamento;
4. Le domande relative alle prove orali vengono predisposte per iscritto – prima dell'inizio della seduta di interrogazione – dai componenti della Commissione, in numero pari almeno a quello dei candidati da esaminare, e riposte in tre urne. Ciascun candidato estrae a sorte da ogni urna una domanda.
5. Per la valutazione della prova orale la Commissione redige una scheda di valutazione nella quale viene riportata la domanda estratta e la votazione assegnata da attribuire ad ogni candidato sulla scorta di parametri prefissati ed eventuali note ed osservazioni.
6. Le prove orali sono pubbliche. L'accesso ai locali in cui si svolgono è consentito con le modalità definite dal Presidente della Commissione.
7. Dello svolgimento delle prove di abilitazione e delle decisioni adottate dalla Commissione viene redatto giorno per giorno processo verbale. terminate le prove Il Segretario della Commissione trasmette al Dirigente competente per materia i verbali delle sedute controfirmati dal Presidente, dal Segretario stesso e dai componenti presenti nelle diverse sedute.
8. Le risultanze dei verbali vengono approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate sul sito istituzionale della Regione

Art.12

Tesserino di riconoscimento

1. All'esito delle procedure di esame è adottato un provvedimento dirigenziale nel quale sono indicati i candidati abilitati, i candidati non abilitati e i candidati risultati assenti/rinunciari. I candidati che hanno superato le prove potranno richiedere il tesserino di guida turistica secondo le modalità che verranno indicate sul sito istituzionale della Regione.
2. Il rilascio del tesserino per gli stranieri è in ogni caso subordinato alla produzione e verifica della regolarità della documentazione richiesta e trasmessa nei termini indicati dall'Amministrazione regionale.



[Handwritten signature]



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO Turismo, economia della cultura e valorizzazione
del Territorio**

SEZIONE Turismo



3. Nel tesserino di riconoscimento viene riportata l'indicazione della lingua straniera/lingue straniere di cui sia stata accertata la conoscenza previo esame.

Art. .13

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Gabriella Belviso, dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo.
2. Il responsabile dell'adozione del provvedimento finale è il dott. Patrizio Giannone, dirigente della Sezione Turismo.

Art. 14.

Rinvio e pubblicità

Per tutto quanto non espressamente previsto e/o disciplinato nel presente bando si rinvia alle vigenti disposizioni in materia.

La pubblicazione, sul sito istituzionale www.regione.puglia.it, del presente atto e di quelli successivi inerenti alla procedura in esame, è da intendersi, a tutti gli effetti, quale notifica agli interessati.

Art. .15

Accesso agli atti

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Ai candidati che sosterranno le prove selettive sarà consentito, mediante l'apposito sistema telematico disponibile sul sito e previa attribuzione di password personale riservata in sede d'esame, l'accesso per via telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati. Tale procedura è aggiuntiva rispetto a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trasparenza e accesso ai documenti amministrativi.

Art. .16

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art.13, comma 1., del D.Lgs. 30 giugno 2003,n.196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti per le finalità di gestione del concorso. Il trattamento è effettuato con l'ausilio di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.

Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso, pena l'esclusione dalla procedura concorsuale.

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Puglia.

Responsabile del trattamento dei dati personali è il dirigente della Sezione Turismo della Regione Puglia.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art.7 del suddetto D.Lgs. n.196/2003 fra quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, e alcuni diritti complementari, fra cui il diritto di far rettificare,aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.





REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO Turismo, economia della cultura e valorizzazione del Territorio

SEZIONE Turismo

Ulteriori informazioni saranno eventualmente pubblicate sul sito www.bandiregionaliturismo.viaggiareinpuglia.it. Ogni informazione può essere richiesta alla Regione Puglia -Sezione Turismo all'indirizzo di posta elettronica bandiregionaliturismo@regione.puglia.it.

IL DIRIGENTE della SEZIONE TURISMO
Dott. Patricia GIANNONE



REGIONE PUGLIA
REGISTRATO GENERALE G.R.

Il presente allegato è composto da n..... facciate

